



CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

lo Stato maggiore della difesa, rappresentato dal Capo di stato maggiore p.t., Generale Enzo VECCIARELLI;

il Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti, rappresentato dal Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti p.t., Generale di Corpo d'Armata Nicolò FALSAPERNA;

E

la società Difesa Servizi S.p.a., con sede legale in via Flaminia n. 335, rappresentata dall'Amministratore delegato p.t., Avv. Fausto RECCHIA;

i quali

PREMESSO CHE

- la società Difesa Servizi S.p.a., di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, interamente partecipata dal Ministero della difesa, è la struttura di cui quest'ultimo si avvale, anche in qualità di concessionario o affidatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate, nonché per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata gestione economica;
- il Ministero della difesa procede, ai sensi del citato articolo 535, all'affidamento a Difesa Servizi S.p.a., mediante singole convenzioni della gestione economica e valorizzazione dei beni e servizi nella disponibilità del dicastero, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ciò in relazione alla specificità della funzione della società, come esplicitata dal suddetto articolo 535, e consistente nell'utilizzo integrale in favore del Ministero della difesa delle risorse derivanti dalla suddetta gestione economica e valorizzazione, nonché nella produzione di utili la cui disponibilità è rimessa integralmente all'unico azionista pubblico, circostanze che escludono, di fatto, non solo la reperibilità in regime di concorrenza di soggetti in grado di provvedere alla gestione economica e valorizzazione alle medesime condizioni e con gli analoghi benefici in termini di ottimale impiego e riutilizzo delle risorse pubbliche, ma ne determinano anche la convenienza;
- ai sensi dell'art. 13 e successivi dello Statuto di Difesa Servizi S.p.a., la verifica sulla corretta imputazione dei costi sostenuti dalla Società è

- comunque assicurata in fase di approvazione del Bilancio di Esercizio da parte del socio unico (Ministro della Difesa pro-tempore);
- ai sensi dell'art. 192 del nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la società Difesa Servizi S.p.A. è iscritta nell'albo tenuto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) come società "in house" del Ministero della Difesa;
 - lo Statuto della società, di seguito denominato "Statuto", approvato con decreto del Ministro della difesa 10 febbraio 2011, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze indica, all'articolo 4, le attività che rientrano nell'oggetto sociale della società;
 - il citato Statuto prevede, all'articolo 5, comma 2, che la società operi in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Ministro della difesa volto a regolare i reciproci rapporti;
 - il Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso, e predispose la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, definendo i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
 - il Segretario Generale della Difesa, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 66/2010, è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa, esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- PARTE PRIMA -

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del Contratto di servizio

1. Il presente Contratto di Servizio, di seguito denominato "Contratto", disciplina i rapporti tra il Ministero della Difesa, di seguito denominato "Ministero" e la Società Difesa Servizi S.p.a., di seguito denominata "Società". In particolare, definisce i meccanismi attraverso i quali, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle attribuzioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 66 del 2010, e il Segretario generale della difesa in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 66/2010:
 - a) le competenti strutture del Ministero attribuiscono alla Società, anche quale concessionaria o affidataria, la gestione economica di beni, anche immateriali, e di servizi resi a terzi dal Ministero;
 - b) sono richieste alla medesima Società l'acquisizione, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata gestione, di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dei compiti istituzionali non direttamente correlati all'attività operativa delle Forze armate;
 - c) sono riconosciuti alla Società i compensi per i servizi svolti, nonché assicurato il ristoro delle spese generali e di quelle sostenute per lo svolgimento delle singole attività affidate.

Art. 2

Organi competenti ad affidare la gestione economica di beni e servizi del Ministero

1. Le strutture del Ministero competenti a stipulare con la Società, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto, le specifiche convenzioni per la concessione dei beni per i quali svolgere attività di gestione economica finalizzata al reperimento di risorse finanziarie, ovvero per l'attribuzione dell'incarico per la gestione economica dei servizi resi a terzi a titolo oneroso dal Ministero, ovvero per la valorizzazione dei beni, anche immateriali, sono le seguenti, in relazione all'articolazione del Ministero che utilizza il bene o fornisce il servizio:
 - a) Stato Maggiore della Difesa;
 - b) Segretariato Generale della Difesa;
 - c) Stato Maggiore dell'Esercito;
 - d) Stato Maggiore della Marina;
 - e) Stato Maggiore dell'Aeronautica;
 - f) Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - g) Direzioni generali e tecniche competenti.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno per oggetto la realizzazione dei programmi di gestione economica e delle attività di cui all'articolo 4 dello Statuto, di cui al comma 2 dell'art.535 COM citato in premessa, e sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministro della difesa, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa o il Segretario Generale della difesa, in relazione alle rispettive competenze. Ciascuna delle strutture di cui al comma 1, relativamente ai beni, ai servizi e, più in generale, alle capacità tecniche di propria competenza, stipula una o più convenzioni con la Società per la realizzazione dei citati programmi di gestione economica. Tali convenzioni recano i contenuti minimi indicati all'articolo 3.
3. Il provvedimento di concessione dei beni di cui le convenzioni prevedono l'affidamento in gestione economica alla Società, se non disposto e regolamentato nell'ambito delle citate convenzioni, è adottato dalle competenti strutture del Ministero.

Art. 3

Contenuti delle convenzioni

1. Per la compiuta realizzazione di quanto stabilito nel presente Contratto, le convenzioni da stipulare tra la Società e le articolazioni del Ministero di cui all'articolo 2, comma 1, recano di norma:
 - a) l'indicazione dei beni e servizi attribuiti alla gestione economica da parte della Società compresi quei beni e servizi oggetto di rapporti negoziali di permuta, ai sensi dell'articolo 545 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) l'indicazione dei limiti di utilizzo, derivanti da esigenze operative e funzionali del Ministero, dei beni immobili per i quali sia stato comunque conferito incarico di gestione economica alla Società;
 - c) in relazione all'oggetto della Convenzione, la disponibilità della Società a fornire, su richiesta del Ministero, studi recanti progetti, anche pluriennali, per i beni e le attività individuate come suscettibili di produrre risorse;
 - d) il conferimento alla Società dell'incarico a valorizzare i beni del Ministero suscettibili di produrre risorse, con o senza preventiva concessione del bene stesso, ovvero i servizi erogati, in virtù dell'attività istituzionale svolta, per i quali non siano già sorti o in

corso di esecuzione rapporti negoziali di permuta, ai sensi dell'articolo 545 del decreto legislativo n. 66 del 2010;

- e) l'indicazione dei beni per i quali la gestione economica è affidata con concessione da porre in essere da parte della competente articolazione del Dicastero, nel caso in cui la concessione non sia disposta e regolamentata nell'ambito della medesima convenzione;
 - f) l'indicazione delle procedure, delle modalità e dei criteri in base ai quali sono stabiliti i rapporti finanziari tra le articolazioni del Ministero e la Società tenuto conto che, andranno riconosciute:
 - 1) al Ministero:
 - a. corrispettivi conseguiti, in corso d'anno, al netto delle eventuali spese per oneri indifferibili sostenute dalla Società, a favore delle articolazioni della Difesa, al fine di assicurare l'operatività delle convenzioni, per le attività cedute, in denaro, anche a seguito di delegazione di pagamento da impiegare per importi singolarmente considerati di norma non inferiori a 5.000 euro, fatti salvi particolari motivati casi da autorizzare volta per volta, nell'ambito della procedura di cui al successivo art. 5, comma 3, lett. b), ovvero, in natura, mediante il trasferimento sia di beni sia di servizi, costituiti:
 - i) per i contratti già posti in essere dalle diverse articolazioni del Ministero per la gestione economica di beni e servizi, da una quota fissa, di norma pari al novanta per cento del valore degli stessi (da modulare, in relazione alla tipologia dell'attività gestita), e da una quota variabile consistente in una percentuale, non inferiore al cinquanta per cento, dei ricavi eccedenti tale valore come risultanti dalla gestione economica realizzata;
 - ii) per i contratti di nuova sottoscrizione, di una quota variabile consistente in una percentuale dei ricavi non inferiore al cinquanta per cento;
 - b. ad approvazione del bilancio d'esercizio, risorse finanziarie sotto forma di utile d'esercizio da destinarsi ai sensi dell'articolo 535, comma 8, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4;
 - 2) alla Società, in corso d'anno, risorse finanziarie a titolo di rimborso delle voci di costo sostenute, in termini di quota parte delle spese generali di funzionamento, da imputare a ciascuna singola convenzione, e di spese specifiche riferite a ciascuna delle attività affidate, da trarre dalle quote dei ricavi non attribuite ai sensi del punto 1, lettera a.
- 2 Qualora strumentali ai fini della gestione economica oggetto della singola convenzione, le risorse provenienti da finanziamenti, nazionali ed internazionali, possono essere impiegate dalla Società, su indicazione degli enti beneficiari, con modalità e procedure analoghe a quelle degli oneri indifferibili e secondo le disposizioni e le scadenze previste dalle fonti che le disciplinano, affinché siano finalizzate efficacemente ai progetti per i quali sono previste.
- 3 Alla ripartizione delle risorse tra le competenti articolazioni del Ministero si procede, salvo che per le spese sostenute per gli oneri indifferibili di cui al precedente comma, secondo le modalità definite all'articolo 5, comma 3.
- 4 Per le attività ricorrenti lo Stato maggiore della difesa, sentito il Segretariato generale della difesa, d'intesa con la Società, può predisporre schemi tipo delle convenzioni.

Art. 4

Programmi prioritari

1. Fermo restando l'obbligo della Società di perseguire tutti i programmi di gestione economica, affidati dalle strutture del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 1, le stesse strutture e la Società dovranno prioritariamente, indirizzare la politica gestionale alla gestione economica degli immobili, dei servizi resi a terzi a titolo oneroso dalle articolazioni della Difesa, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate.
2. La Società opera nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. La Società è tenuta all'osservanza della disciplina relativa ai contratti pubblici sia nella realizzazione di tutti i programmi di gestione economica, sia quando agisce come centrale di committenza, ai sensi dell'art. 535, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e sia infine, quando approvvigiona beni o servizi da destinare alle Forze armate, con le consistenze finanziarie tratte dall'attività di gestione economica svolta in favore del Ministero.
3. Il Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa, individua i settori merceologici in cui può risultare conveniente incaricare la Società di espletare le funzioni di centrale di committenza, nel rispetto dell'obbligo di fare ricorso agli strumenti di negoziazione cui fa rinvio l'art. 37 del Codice dei contratti. In tali casi la Società esplica esclusivamente l'attività di individuazione del contraente privato, non assumendo ulteriori compiti relativi alla stipula, all'impegno di spesa, al controllo sull'esecuzione della prestazione, al collaudo, alla liquidazione, al pagamento e ogni altro connesso adempimento.
4. Per l'acquisto di beni e servizi destinati alle Forze armate, la Società, oltre alla scelta del contraente, provvede alle operazioni di liquidazione e pagamento, restando le altre fasi dell'esecuzione contrattuale a cura dell'ente o articolazione del Ministero destinataria dei beni e dei servizi.
5. Il pagamento di obbligazioni assunte dal Ministero, su delega di una delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, è effettuato dalla Società sulla base di specifica richiesta avanzata dalla medesima struttura.

Art. 5

Procedure per l'utilizzo da parte della Difesa degli introiti realizzati dalla Società

1. Su richiesta delle articolazioni del Ministero, la Società utilizza le risorse derivanti dall'attività di gestione economica dei beni dell'Amministrazione Difesa e dei servizi da essa resa a terzi, per fornire a sua volta, ovvero pagare su delegazione, beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali delle articolazioni di cui all'articolo 2 comma 1, a mente dell'art. 535 comma 1 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Per fornire i beni e servizi di cui al comma 1, si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, utilizzando integralmente le risorse acquisite dalla Società.
Le risorse sono attribuite:
 - a) alla competente Forza armata/SGD, cui è riferibile il bene o servizio oggetto di gestione economica, per l'intera quota fissa e per l'ottanta per cento di quella variabile, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), numero 1, lettera a.;
 - b) per la rimanente parte per soddisfare prioritarie esigenze funzionali individuate dal Capo di stato maggiore della difesa, laddove non

- attribuite ai sensi della lettera a).
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e 2, e nei limiti di quanto disciplinato dal piano dei conti (D.I. Difesa-MEF del 17 aprile 2012) e dagli artt. 26 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e 89 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90:
 - a) la Società predispone, su base trimestrale, la situazione delle risorse finanziarie acquisite, ivi incluse quelle utilizzate ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. f 1) a;
 - b) il Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, predispone, su base trimestrale, i relativi piani di erogazione dei corrispettivi, che trasmette per informazione al Ministro della difesa;
 - c) il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base dei dati forniti dagli EdO e nel rispetto di quanto previsto dal D.I. Difesa-MEF del 17 aprile 2012, rendiconta, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministro le spese effettivamente sostenute, previa parifica dei dati con la Società;
 4. I responsabili delle strutture, sulla base dei piani di erogazione dei corrispettivi, indicano alla Società, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1, direttamente o tramite autorità delegata:
 - a) i beni e i servizi da conferire, ovvero i pagamenti da eseguire su delegazione;
 - b) gli enti e gli organi, interni alla propria struttura, destinatari dei beni e servizi acquisiti dalla Società.
 5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 535 del COM, le risorse economiche risultanti dall'utile di esercizio potranno essere destinate dalla Società, in base alle indicazioni impartite dal Ministro della difesa, a riserva, ovvero all'acquisizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i), dello Statuto, di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compreso il pagamento, su delega, di obbligazioni assunte dal Ministero.

- PARTE SECONDA -

OBBLIGHI E IMPEGNI SPECIFICI DELLE PARTI

Art. 6

Obblighi del Ministero

1. Il Ministero pone in essere le condizioni idonee al raggiungimento dei livelli di servizio richiesti alla Società.
2. I beni e i servizi suscettibili di gestione economica di valore pari o superiore a centomila euro annui sono valorizzati attraverso la Società, salvo diversa determinazione del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa.
3. I contratti di permuta in atto, ai sensi dell'articolo 545 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di valore superiore a centomila euro annui non possono essere rinnovati o prorogati, salvo diversa determinazione del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa.
4. Al fine di garantire l'operatività della Società, il Ministero mette a disposizione della stessa proprie risorse umane e strumentali, individuate secondo le modalità di cui ai commi 5 e 7.
5. Relativamente alle risorse umane, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 535, comma 10, del decreto legislativo n. 66 del 2010, il Ministero

riconosce alla Società la possibilità di avvalersi di personale militare civile della Difesa, in possesso delle necessarie competenze professionali, di livello sia dirigenziale che non dirigenziale, assegnato in misura proporzionale agli *asset* gestiti. Tale personale dovrà essere individuato, d'intesa con la Società, previo consenso dell'interessato, e la sua assegnazione avrà durata di massima triennale, con possibilità di un solo rinnovo. Eventuali deroghe, opportunamente motivate, verranno di volta in volta valutate, sentiti gli organi di impiego delle Forze Armate e la Direzione Generale per il Personale Civile. Per quanto concerne il personale di livello dirigenziale, l'assegnazione ha una durata normalmente di tre anni, rinnovabile una sola volta ove ricorrano le circostanze previste dal D.M. 22 marzo 2016 (recante i principi per il conferimento degli incarichi dirigenziali civili). I suddetti rinnovi dovranno essere espressamente richiesti dalla Società al Ministero, entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegnazione. Il Ministero valuta la richiesta entro 60 giorni e, espletate le previste procedure, comunica le proprie determinazioni entro i trenta giorni successivi alla Società. La Società può chiedere al Ministero la revoca dell'assegnazione del personale, di cui al punto precedente, in ogni momento. Con specifica convenzione saranno disciplinate ed armonizzate le previsioni del presente contratto riguardanti il personale militare e civile del Ministero della difesa in coerenza con le disposizioni statutarie in materia di nomina e retribuzione dei dirigenti della Società.

6. La Società è tenuta a utilizzare prioritariamente professionalità presenti presso il Ministero. Può ricorrere, per specifici progetti per i quali si renda necessario, a personale e consulenti esterni, di livello e professionalità ritenuti indispensabili, con oneri completamente a carico della Società stessa e con le modalità previste dalla legislazione vigente. Le eventuali assunzioni di personale esterno, le consulenze e la relativa spesa, da sottoporre al preventivo assenso del Ministro, dovranno comunque essere limitate al minimo necessario, allo scopo di ottemperare al principio generale di proporzionalità rispetto al volume delle attività svolte ed *asset* gestiti.
7. Per quanto concerne le risorse strumentali, il Ministero, per le finalità di cui al comma 1, e in considerazione della natura di ente in *house* della Società, rende disponibili, in comodato d'uso, a tempo indeterminato, attraverso apposite convenzioni, beni strumentali, quali locali, con i relativi arredi, nell'ambito delle proprie strutture, supporti informatici e per le comunicazioni, nonché mezzi di trasporto per esigenze di funzionamento.
8. Il Ministero riconosce, inoltre, alla Società il diritto di uso di un immobile, tra quelli nella disponibilità della Difesa, da concedere con specifico provvedimento. Tale immobile costituisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 535, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la sede legale e operativa della Società.

Art. 7

Obblighi della Società

1. Nello svolgimento delle attività contemplate dallo Statuto, la Società è tenuta all'osservanza:
 - dei principi generali sanciti dall'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 febbraio 2011, recante, l'approvazione dello Statuto;
 - delle disposizioni recate dal presente Contratto e dalle discendenti

- convenzioni;
- di ogni altra indicazione formulata dalle strutture del Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.
2. La Società, in applicazione dell'articolo 535, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e dell'articolo 4 dello Statuto, è strumento organizzativo del Ministero della difesa e svolge le proprie attività in maniera prevalente in favore del Ministero. La possibilità di esercitare specifiche attività societarie in favore di altri soggetti è eventualmente stabilita, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto, previa autorizzazione del Ministro della difesa.
 3. La Società è tenuta, in ogni attività societaria, a conseguire il primario obiettivo della gestione economica dei beni e servizi conferiti dal Ministero, individuando le modalità tecniche necessarie.
 4. Per quanto riguarda il personale militare e civile del Ministero della difesa ad essa assegnato la Società è tenuta a disporre un impiego coerente con lo stato giuridico e le qualifiche professionali da esso possedute, secondo le modalità definite con la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 8

Impiego del personale militare e civile di Difesa Servizi S.p.a.

1. Il Ministero adotterà i previsti provvedimenti diretti a considerare le posizioni di impiego assunte da ciascun militare presso la Società equipollenti, per il grado corrispondente, a quelle previste presso le singole Forze armate e a livello interforze, anche in relazione alle attribuzioni specifiche da assolvere ai fini dell'avanzamento.
2. Il personale militare e civile impiegato presso la Società viene assegnato agli enti con sede in Roma individuati come competenti alla gestione amministrativa dello stesso personale. Tali enti sono deputati alla cura degli aspetti giuridici, matricolari e amministrativi del citato personale, sulla base degli elementi di informazione forniti dalla Società.
3. Al personale militare e civile del Ministero della difesa, assegnato temporaneamente alla Società, continuano ad applicarsi le disposizioni normative contrattuali e negoziali regolanti il rapporto di lavoro ed esso è retribuito secondo le procedure ordinarie da parte delle competenti strutture, di cui al comma 2.
4. Le strutture del Ministero competenti per la gestione giuridico-amministrativa del personale provvedono, nel rispetto della normativa vigente, all'erogazione della retribuzione del personale, con oneri a carico del Ministero per il trattamento economico fondamentale e continuativo, mentre il trattamento economico accessorio e il compenso di cui al comma 5 sono corrisposti dalla Società.
5. Ferma restando la componente retributiva fondamentale di cui al comma 4, è fatta salva la possibilità da parte della Società di riconoscere al personale militare e civile assegnato l'attribuzione di un compenso di risultato, su base annuale, legato al raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale compenso, corrisposto ai sensi dell'articolo 19, comma 8, lettera e) dello Statuto, potrà essere diversificato sulla base dei differenti livelli di professionalità e responsabilità del personale che, congiuntamente, concorrano al raggiungimento dei risultati pianificati.
6. La Società si fa carico del rimborso delle spese di missione, nazionali ed estere, del personale militare e civile il cui invio fuori sede sarà disposto dai competenti organi sociali.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del Codice degli Appalti e dell'articolo 535, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 nonché dell'articolo 6 dello Statuto, la Società è sottoposta a vigilanza. L'esercizio di tale vigilanza è svolta dal Ministro della difesa, quale unico azionista, in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Società, nonché, come controllo strategico ed attraverso l'effettuazione di controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa, per l'effettuazione delle quali il Ministro della difesa si può avvalere degli organi e delle strutture del Ministero in possesso delle specifiche competenze, alle quali la Società dovrà produrre la documentazione richiesta.
2. Gli strumenti di controllo interno, oltre che di ausilio alle scelte del management della Società, dovranno essere strutturati in modo tale da consentire la possibilità di fornire, con la necessaria tempestività, le informazioni richieste dal Ministro della difesa, anche per il tramite degli organi e delle strutture incaricate delle verifiche di cui al comma 1.
3. La Società, in applicazione dell'articolo 2428 del Codice civile e dell'articolo 23 dello Statuto è tenuta a redigere, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione sull'andamento della gestione, a corredo del bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa.
4. La Società è sottoposta al controllo esterno e indipendente della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

- PARTE TERZA -

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Durata del Contratto

1. La durata del presente Contratto è di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Contratto può essere comunque oggetto di revisioni periodiche tra le parti.

Art. 11

1. La Società si obbliga a tenere sollevato e indenne il Ministero da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto di servizio, nonché a manlevare il Ministero della Difesa da ogni responsabilità fiscale e/o tributaria che dovesse sorgere a seguito dell'esecuzione dell'attività del presente contratto.
2. La Società non sarà responsabile per la mancata attuazione del presente Contratto, qualora ciò dipenda da fattori non direttamente dipendenti dalla volontà della stessa.

Il presente Contratto di servizio viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.